



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LE ATTIVITÀ DEL CNF IN FAVORE DELL'AVVOCATURA ITALIANA

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ NELL'ANNO 2006

Seduta inaugurale del C.N.F. – 14 marzo 2007

a cura dell'Ufficio studi

LE ATTIVITÀ DEL CNF IN FAVORE DELL'AVVOCATURA ITALIANA

Seduta inaugurale del C.N.F. – 14 marzo 2007

1.	Attività di RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE e proposte di RIFORMA DELLE PROFESSIONI E DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE	2
2.	Lo SCENARIO EUROPEO e I RAPPORTI INTERNAZIONALI.....	4
3.	Commissione CONSULTIVA	5
4.	Commissione per le TARIFFE FORENSI	6
5.	Commissione per la STORIA DELL'AVVOCATURA.....	6
6.	Commissione per le PROBLEMATICHE TRIBUTARIE	7
7.	Commissione per le ATTIVITÀ CULTURALI.....	8
8.	Commissione per le PARI OPPORTUNITÀ	9
9.	Attività in materia di INNOVAZIONE TECNOLOGICA dell'Avvocatura	9
10.	Commissione per la revisione del CODICE DEONTOLOGICO e Commissione per lo studio del PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	10
11.	Iniziative per la riforma del LIBRO IV del codice civile e per l'introduzione delle CLASS ACTIONS nell'ordinamento italiano	11

1. Attività di RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE e proposte di RIFORMA DELLE PROFESSIONI E DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE

a cura degli avv. Giuseppe Colavitti e Cesare Pagotto

Il Consiglio nazionale forense si è dovuto confrontare, nell'annata che si conclude, con una notevole serie di grandi questioni istituzionali che hanno interessato direttamente l'Avvocatura, spesso dovendo agire in un contesto istituzionale difficile, nel quale le istanze degli avvocati italiani hanno avuto notevoli opposizioni, spesso preconcette.

L'opera del Consiglio si è quindi rivolta ad interloquire instancabilmente con gli esponenti politici ed i titolari di cariche di governo, nonostante il disordine metodologico e la frammentarietà con le quali sono state avanzate le proposte di riforma dell'ordinamento professionale forense.

Accanto al dialogo diretto con il Governo e con il Parlamento, si è cercato di dare conto all'opinione pubblica (ed *in primis* agli avvocati stessi) della volontà dell'Avvocatura di muoversi sempre e senza tentennamenti nell'ottica delle garanzie dei diritti e della qualità della prestazione professionale.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale (con il supporto tecnico dell'Ufficio studi) ha inteso rappresentare attivamente le posizioni dell'Avvocatura, anche attraverso incontri con il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, i Sottosegretari ed i Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti. In questo quadro, il Consiglio pur ribadendo l'opzione preferenziale della categoria per un percorso autonomo di riforma, non ha mancato di far pervenire le proprie osservazioni sulla cd. bozza Mastella di riforma delle libere professioni, nonostante il termine minimo ricevuto, e si riserva di proseguire la propria funzione consultiva anche nel corso dell'*iter* parlamentare di tale provvedimento.

Con particolare riferimento alla auspicata riforma dell'ordinamento forense, la visione che il Consiglio ha inteso rappresentare dinanzi agli esponenti della politica nazionale è articolata su due

livelli fondamentali: su un primo piano si è dato conto dell'assoluta necessità di affrontare immediatamente alcuni aspetti di grave crisi nel funzionamento dell'ordinamento professionale, che potrebbero anche essere oggetto di provvedimenti d'urgenza in attesa di una riforma organica; su un secondo piano vi è la necessità, percepita da decenni nella categoria, di innovare profondamente la legge professionale, ferma al 1933 e sulla quale si sono stratificati interventi parziali ed incoerenti.

Innanzitutto, un breve quadro delle “emergenze” percepite dall'Avvocatura come le più pressanti:

- 1) **riforma dell'accesso alla professione**, basata sul potenziamento del percorso formativo attraverso le scuole di specializzazione universitarie e le scuole forensi (da ultimo la Spagna ha adottato un sistema simile, con la legge n. 34/2006 del 30 ottobre); razionalizzazione dell'esame, con preselezione informatizzata ed altre misure volte a garantire omogeneità di giudizio e migliore selezione dei candidati;
- 2) affermazione del **principio della continuità ed effettività dell'esercizio professionale**, con lo scopo di garantire che gli iscritti negli albi siano effettivamente professionisti in attività, capaci di fornire una prestazione adeguata perché operanti con continuità sul mercato;
- 3) introduzione delle **specializzazioni**, in modo da offrire prestazioni in linea con un assetto competitivo del mercato dei servizi professionali, con verifica di rilievo pubblicistico sul percorso formativo e sull'esperienza professionale del singolo;
- 4) introduzione dell'assicurazione **obbligatoria per la responsabilità professionale**, a garanzia dei clienti;
- 5) profonda **semplificazione delle tariffe professionali**, per renderle più trasparenti e conoscibili dal cliente. La Commissione tariffe del CNF sta già lavorando ad alcune ipotesi basate sull'accorpamento e la riduzione del numero delle voci di tariffa, dalle molte decine di oggi, a poche unità (quattro o cinque al massimo);
- 6) obbligo di **formazione permanente**: l'aggiornamento obbligatorio non può rimanere oggetto di dovere deontologico, ma deve avere copertura legislativa, al fine di migliorare i servizi professionali nell'interesse della clientela;
- 7) modernizzazione del **procedimento disciplinare**, con la separazione delle funzioni istruttorie e decisorie, e con la previsione di facoltà processuali in capo all'esponente, in modo da accentuare la dimensione di procedimento volto a tutelare il diritto dell'utente ad una prestazione professionale adeguata e ad un contegno virtuoso del professionista.

Dall'altra parte vi è l'aspirazione principale degli avvocati italiani, cui si è accennato, una vera e organica riforma dell'ordinamento forense.

Una nuova legge professionale, infatti, è la richiesta espressa della categoria forense. Un percorso autonomo, che non contrasta con il condivisibile intento governativo di una riforma generale delle libere professioni, della quale condividerebbe comunque i lineamenti generali. Sarebbe un segnale di attenzione e di riconoscimento da parte delle Istituzioni, giustificato dall'essere la professione forense l'unica espressamente menzionata in Costituzione, l'unica così inestricabilmente legata alle radici stesse dello Stato costituzionale democratico, fondato sui diritti dei cittadini, e dunque sulla possibilità di farli valere in giudizio e di proteggerli con effettività. Non sarebbe peraltro un caso isolato, nel novero delle professioni: i dottori commercialisti hanno avuto di recente un nuovo ordinamento professionale, in occasione dell'unificazione con i ragionieri, destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio 2008 (D. lgsl. n. 139/2005); l'ordinamento notarile è attualmente oggetto di adeguamento e modernizzazione in base all'ampia delega contenuta nell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per il 2005). Il Consiglio nazionale, peraltro, presenta la richiesta di una normativa specifica per gli avvocati in sintonia con gli altri professionisti, avendo acquisito la certezza che il Comitato unitario delle professioni (CUP) non considera negativamente un'ipotesi di percorso autonomo per la professione forense.

2. Lo SCENARIO EUROPEO e I RAPPORTI INTERNAZIONALI

a cura degli avv. Giuseppe Colavitti e Cesare Pagotto

In Europa la professione di avvocato è al centro di rapidi cambiamenti e di un processo di modernizzazione non meno importante, anche per i professionisti italiani, di quello nazionale.

Il Consiglio nazionale segue gli articolati lavori dell'organismo di rappresentanza europea con la Commissione per gli affari internazionali, coordinata dal cons. Vermiglio, cui si affianca uno *staff* di tre consulenti esperti in materia internazionale, in stretta collaborazione con l'Ufficio studi.

Nel corso dell'anno si è proceduto al rinnovo totale della delegazione italiana presso l'organismo europeo di rappresentanza (il C.C.B.E.), con rappresentanti designati dal Consiglio su proposta degli Ordini distrettuali. Ai membri della delegazione vengono affiancati anche alcuni membri esterni, particolarmente esperti nelle singole materie e quindi in grado di seguire con continuità e competenza i lavori di singole commissioni.

Anche in sede europea le questioni principali ruotano attorno alla collocazione ed al ruolo dell'avvocato, che taluni vogliono assimilare all'imprenditore, e che – invece – continua a confermarsi quale necessario detentore di funzioni pubblicistiche e di garanzia.

A questo proposito si sono registrate due importanti risoluzioni del Parlamento europeo, una prima del 23 marzo 2006 ed una seconda del 12 ottobre 2006, la quali – pur con accenti e riferimenti differenti – evidenziano la specificità dell'avvocato e danno conto della necessità di innovare le professioni senza che le liberalizzazioni si traducano in uno scadimento della qualità e, quindi, in un danno al cittadino.

Novità di grandissimo momento sono venute, come si è già accennato, dalla giurisprudenza comunitaria.

Il 5 dicembre u.s. la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulla legittimità delle tariffe forensi, e dei minimi tariffari in particolare (sentenza nelle cause *Cipolla* e *Macrino*).

La decisione era molto attesa da tutta l'Avvocatura italiana, che confidava in un pronunciamento che tenesse finalmente in debito conto le esigenze della qualità e della garanzia delle prestazioni professionali, dopo una stagione di liberalizzazioni incontrollate e di scarsa concertazione. I recenti provvedimenti nazionali si basavano sull'indimostrato assunto, oggi smentito dalla Corte, che l'eliminazione di qualsiasi regolazione fosse imposta dal diritto comunitario e si traducesse invariabilmente ed automaticamente in vantaggio per il cittadino/consumatore.

I giudici comunitari hanno in primo luogo confermato la giurisprudenza del caso *Arduino*, ribadendo che la presenza di tariffe minime approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del C.N.F. non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è, quindi, legittima.

In secondo luogo, la Corte di Giustizia ha osservato le esigenze di tutela del consumatore e di "buona amministrazione della giustizia", cui è funzionale la previsione delle tariffe minime, possono prevalere sui principi della libera prestazione dei servizi.

La Corte ha poi ammesso che, in linea di principio, il mantenimento di minimi tariffari inderogabili possa essere strumentale a garantire la qualità delle prestazioni. Essa ha demandato ai giudici nazionali di verificare, anche alla luce della concreta situazione della professione in Italia, se la disapplicazione generalizzata dei minimi tariffari possa comportare il rischio di incidere negativamente sul livello dei servizi prestati dagli avvocati, stimolando la concorrenza sui prezzi a discapito di quella sugli aspetti qualitativi delle attività professionali. La Corte ha inoltre dato atto che il sistema tariffario italiano possa giustificarsi (come altre misure regolamentari) in virtù dell'asimmetria informativa che caratterizza un settore complesso come quello dei servizi legali.

Altro profilo di rilievo è che la Corte dimostra di accogliere un'accezione ampia della professione, senza introdurre, in relazione all'applicabilità delle tariffe, distinzioni tra attività giudiziale e consulenza.

Il Consiglio nazionale forense ha quindi espresso, anche dinanzi alla stampa ed all'opinione pubblica, soddisfazione nel vedere finalmente considerati, anche a livello europeo, gli importanti argomenti spesi dagli avvocati italiani nel chiedere, nei mesi scorsi, concertazione e riforme ragionate dell'ordinamento professionale.

Ultimo elemento del quadro europeo, in ordine di tempo, è venuto dal progredire della questione di validità della normativa europea in tema di obblighi dell'avvocato in materia antiriciclaggio. Il Consiglio nazionale ha spiegato il proprio intervento dinanzi alla Corte di Giustizia in questo caso, chiedendo che fosse riconosciuta l'illegittimità dei penetranti obblighi di segnalazione posti a carico dell'avvocato, chiamato alla delazione e a tradire il segreto professionale, che è invece un principio di civiltà e di tutela del cittadino.

Il 14 dicembre scorso l'avv. gen. Poiates Maduro ha depositato le sue conclusioni dinanzi alla Corte, nelle quali ha condotto un'approfondita analisi sulla portata e sul ruolo del segreto professionale nelle giurisdizioni europee e nell'ordinamento comunitario, concludendo – sulla base dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e degli artt. 6 ed 8 della CEDU – che il segreto professionale degli avvocati costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento europeo.

Circa la validità delle direttive antiriciclaggio, l'a.g. Maduro ha proposto alla Corte di stabilire che esse possano ritenersi compatibili con l'ordinamento comunitario a patto che siano interpretate nel senso di sottrarre da qualunque obbligo di segnalazione le informazioni ottenute dagli avvocati prima, durante o dopo una procedura giudiziaria od in occasione della fornitura di consulenza giuridica. L'a.g. Maduro ha quindi sposato l'interpretazione, da sempre sostenuta dal C.N.F., secondo la quale la consulenza legale – intesa in senso ampio – è soggetta al segreto professionale e sottratta, di conseguenza, alle obbligazioni di segnalazione e denuncia.

Le conclusioni, che il Consiglio auspica siano accolte dalla Corte di giustizia, confermano l'ampia portata del diritto alla difesa ed alla riservatezza nel diritto comunitario, e riconoscono il valore di diritto fondamentale al segreto professionale in tutti i casi in cui i cittadini ricorrano alle prestazioni di un avvocato per ottenere assistenza giuridica. Le conclusioni danno inoltre pienamente atto della funzione e delle caratteristiche della professione forense, garante dell'accesso alla giustizia ed al diritto.

3. Commissione CONSULTIVA

a cura degli avv. Giuseppe Colavitti e Cesare Pagotto

La Commissione consultiva del C.N.F. si occupa di rendere pareri richiesti dai Consigli dell'Ordine su questioni inerenti alle loro funzioni, onde garantire un'uniformità di applicazione della normativa e prevenire il contenzioso.

Anche nel 2006 la Commissione ha affrontato un ampio numero di questioni, esaminando quasi 100 quesiti riguardanti tutte le attribuzioni istituzionali del sistema ordinistico.

Tra i pareri più significativi resi nell'annata si segnala il parere 26 ottobre 2006, n. 60, che ha affrontato l'interpretazione della lacunosa normativa in tema di conflitto di interessi, chiarendo quale sia la condotta che, a parere della Commissione, il Consiglio dell'Ordine deve mantenere nei riguardi dell'avvocato chiamato a rivestire cariche di governo.

Tra le questioni di maggior interesse anche la spinosa problematica della decorrenza dell'abilitazione al patrocinio, che trova origine nel disposto, poco chiaro, dell'attuale normativa: il Consiglio ha preso posizione in seduta plenaria su relazione della Commissione consultiva, ritenendo che sia più consono allo spirito della legge ritenere che il sessennio di abilitazione al patrocinio per il praticante debba decorrere dal primo giorno del secondo anno di pratica, a prescindere dal momento nel quale il tirocinante stesso concretamente richieda l'abilitazione.

4. Commissione per le TARIFFE FORENSI

a cura della dott.ssa Maria Agnino

La Commissione per le Tariffe Forensi si occupa di tutte le problematiche interpretative connesse alle tariffe professionali vigenti, e svolge una funzione preparatoria e di proposta nei confronti delle iniziative del Consiglio Nazionale Forense in materia tariffaria.

2. In particolare, nell'ultimo anno e soprattutto in questi ultimi sei mesi, la Commissione ha incentrato il proprio lavoro sullo studio e la conseguente progressiva elaborazione di una nuova Tariffa Forense. La nuova Tariffa forense si distinguerà soprattutto per due ragioni: la prima è la concentrazione di tutte le voci in una tabella unica Civile, Penale, Amministrativa e Tributaria, suddivisa in 5 fasi processuali; la seconda è la semplicità e la chiarezza di lettura e di comprensione della stessa.

Queste due caratteristiche sono accompagnate da una serie di brevi Criteri Generali –giustificati dalle obiettive differenze che possono trovarsi all'interno di un procedimento amministrativo rispetto ad uno penale- che permettono una specificazione dell'applicazione delle singole voci in casi particolari (ad esempio, l'aumento di un tot percentuale nel caso in cui la causa sia particolarmente complicata, vi sia una corposa istruttoria, vi siano più parti, il reato penale preveda una pena più grave et similia).

L'agevole interpretazione e la brevità della nuova tariffa (una pagina) vengono incontro alle esigenze di trasparenza e maggiore intellegibilità che provengono da molti ambienti e possono contribuire agli sforzi intrapresi per migliorare l'immagine della categoria.

L'obiettivo è anche la realizzazione di tariffe idonee a consentire non solo agli avvocati una compilazione delle parcelle più rapida e più semplice, ma soprattutto quello di ottenere parcelle di immediata comprensione da parte della clientela, in armonia con l'assetto normativo vigente e lasciando ai Consigli dell'Ordine la competenza sulla congruità delle parcelle.

La Commissione tariffe è impegnata anche nell'attività di risoluzione di quesiti proposti dai Consigli dell'ordine in materia tariffaria. Dall'inizio della consiliatura ad oggi sono state esaminate circa una trentina di richieste, e formulati altrettanti pareri, alcuni dei quali sono pubblicati nel sito del Consiglio Nazionale e nella rivista "Attualità Forensi".

5. Commissione per la STORIA DELL'AVVOCATURA

a cura dell'avv. Marco De Bonis

Nel corso dell'anno 2006 la Commissione per la Storia dell'Avvocatura, proseguendo il programma editoriale con la casa editrice Il Mulino, ha approvato la pubblicazione dei seguenti volumi nella Collana Storia dell'Avvocatura in Italia:

- n. 5, Allegazioni e pareri di Giuseppe Chiovenda (1919-1937), con introduzione a cura del Prof. Franco Cipriani;
- n. 6, Atti del primo Congresso Giuridico Italiano tenuto in Roma nel 1872;
- n. 7, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, della Prof. Floriana Colao;
- n. 8, De Jurisconsulto (1726) di Francesco Rapolla, a cura del Prof. Italo Birocchi.
- n. 9 La "Maschia Avvocatura" - Istituzione e professione forense in epoca fascista (1922-1943) di Antonella Meniconi.

E' poi continuata l'attività di ricerca, attraverso i Gruppi di lavoro che coinvolgono i giuristi di tutto il territorio italiano.

Infine, nella Collana edita da Giuffrè, destinata a raccogliere discorsi e allegazioni dell'Avvocatura intesi come fonti, è stato pubblicato un quarto titolo ad opera del prof. Cipriani, con riferimento agli

scritti di Carnelutti. Il testo si intitola “Vita di Avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto”.

6. Commissione per le PROBLEMATICHE TRIBUTARIE

a cura dell'avv. Marco De Bonis

La Commissione per le problematiche in materia tributaria nel corso della riunione del 22 novembre 2006 ha definitivamente realizzato il seguente documento approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

NOTA SULLA SITUAZIONE TRIBUTARIA DEI PROFESSIONISTI e SULLA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI CONTRIBUENTI

Il Consiglio nazionale forense richiama l'attenzione sulle norme che, a partire dalla finanziaria 2005, hanno peggiorato la situazione tributaria dei contribuenti conferendo, non solo dal punto di vista sostanziale ma anche da quello procedurale, squilibrati vantaggi all'Erario e riducendone ampiamente i margini di difesa e manifesta al proposito la più viva preoccupazione.

A. Per effetto del decreto legge 223/2006, già a partire dal 2005, i contribuenti non “congrui” potranno essere assoggettati ad accertamento anche sulla base delle sole risultanze degli studi di settore, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario “naturale” o per opzione ovvero semplificato) e pure per lo scostamento in un solo periodo d'imposta (e non più in almeno due periodi su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare).

In aggiunta, col decreto cosiddetto collegato alla legge finanziaria 2007, ora all'esame del Parlamento, gli studi assumeranno automaticamente la qualità di presunzioni gravi precise e concordanti, rendendo, di fatto, nulla la possibilità di difesa del contribuente, salvo quella legata a posizioni soggettive personali. Ne risulterà pertanto rimosso il consolidato orientamento giurisprudenziale che per l'accertamento pretendeva, oltre agli studi, l'esistenza d'ulteriori riscontri anche presuntivi.

Permangono, inoltre, lo stato d'ignoranza -con la conseguente impossibilità di seria critica e disapplicazione giudiziale- degli elementi di base del sistema degli studi di settore, ignoti sia quanto al patrimonio di dati, sia alle loro elaborazioni statistiche.

Va da sé che le rilevazioni dei dati per i prossimi studi dedicati ai professionisti dovranno tenere in adeguato conto le modificazioni dell'esercizio professionale determinate dallo stesso decreto legge (in tema di tariffe, pubblicità, liceità del “patto di quota lite” e società multiprofessionali).

B. La normativa in essere permette all'Agenzia di riscuotere gradualmente in pendenza di giudizio -a partire dalla metà degli importi accertati- imposte, interessi ed anche sanzioni (dopo la decisione di primo grado). E' consentito al concessionario intraprendere procedure di riscossione coattiva, con metodi semplificati e controllo giurisdizionale affievolito rispetto al rito esecutivo ordinario (promuovendo anche concorrenti azioni cautelari e conservative senza un limite ragionevole), in un regime pubblicitario insufficiente e sulla base di valori immobiliari inadeguati.

C. La rinnovata formulazione dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che riscossioni e prelevamenti ingiustificati risultanti dalle indagini finanziarie siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti. Essa consente il libero esame, da parte dell'Agenzia, con vasta discrezionalità e pericolo di prassi diverse sul territorio nazionale, dei conti correnti bancari del contribuente e di quelli di terzi a lui ipoteticamente riconducibili, nonché d'ogni altro rapporto di natura finanziaria. Impone giustificazione non solo delle somme in entrata, ma anche di quelle prelevate -nonostante l'assoluta irragionevolezza di tale presunzione nell'ambito professionale-

che, se non dimostrate estranee all'attività professionale, sono considerate compensi. Si sostiene la possibilità per l'Agenzia di utilizzare questo potere con effetto retroattivo, anche in relazione a periodi nei quali era vigente altro regime probatorio ed ogni documentazione del tutto legittimamente può essere stata abbandonata. La norma comporta un irragionevole aggravio operativo, consistente nella necessità di tenere contabilità ed evidenze anche delle spese personali.

D. Altri appesantimenti della gestione degli Studi professionali derivano da misure introdotte dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, quali l'obbligo di tenere conto corrente professionale; l'obbligo di riscuotere i compensi, eccedenti determinate e limitate soglie, esclusivamente mediante i cosiddetti strumenti finanziari tracciabili; la farraginoso procedura per l'anticipazione da parte del committente delle spese di vitto e d'alloggio; l'estensione degli obblighi del sostituto d'imposta ai curatori fallimentari ed ai commissari liquidatori; il ripristino dell'obbligo d'invio degli elenchi dei clienti e fornitori.

E. Un abbondante inasprimento della pressione tributaria gravante sui professionisti sarà probabilmente indotto da altre modifiche introdotte dal d.l. 223/2006, come il concorso alla formazione del reddito imponibile di plusvalenze e minusvalenze relative al realizzo (od "autoconsumo") di beni strumentali; l'imponibilità dei corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o d'elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale; la riduzione della deducibilità agli effetti della determinazione del reddito imponibile delle spese riguardanti gli automezzi strumentali, e le utenze telefoniche.

Allo scopo di ricondurre ad equilibrio le esigenze erariali alla riduzione dell'evasione, il dovere dell'Amministrazione di accertare l'effettiva capacità contributiva di ognuno nel corretto rispetto ed in pieno esercizio del diritto di difesa dei contribuenti, il Consiglio nazionale forense ritiene occorra almeno:

1. Il ripristino della norma che prevedeva l'accertamento basato sugli studi di settore in presenza di anomalie in due anni su tre.
2. la pubblicazione dell'integrale base tecnica di ogni studio di settore ed il ritiro dell'art. 5 comma 10 della Legge Finanziaria 2007;
3. l'abolizione della presunzione di compensi correlata ai prelevamenti dai conti correnti bancari del professionista od a lui ragionevolmente riferibili come attualmente previsto dall'art. 32 del D.P.R. 600/73;
4. la riforma della procedura esecutiva tributaria abolendo la possibilità dell'inizio della procedura espropriativa prima della definitività del rapporto tributario da cui essa trae origine;
5. l'attribuzione anche alla Commissione Tributaria Regionale della facoltà di sospendere gli effetti della sentenza impugnata;
6. la determinazione della base per l'asta immobiliare al valore di mercato e non a quello catastale.
7. che, pertanto, la Legislazione acquisisca stabilità, affidabilità, chiarezza e sistematicità abbandonando la logica dell'emergenza e torni rispettosa delle norme dello "Statuto del contribuente" e dei principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti;
8. che, infine, nel disegno normativo e nella prassi amministrativa per realizzare la giusta imposizione siano tralasciate metodologie sommarie ed automatismi accertativi e valorizzate, invece, procedure analitiche, basate su lavoro investigativo serio e puntuale, da verificare in leale contraddittorio e salvo il pieno controllo giurisdizionale.

Roma, 23 novembre 2006

7. Commissione per le ATTIVITÀ CULTURALI

a cura dell'avv. Marco De Bonis

La Commissione per le attività culturali nel corso dell'anno 2006 ha istituito un gruppo di lavoro sul tema del diritto giurisprudenziale che ha raccolto materiali sui vari profili dell'indagine.

La Commissione ha quindi promosso e organizzato un seminario nazionale sul tema "Diritto vivente. Il ruolo innovativo nella giurisprudenza" che si è svolto a Roma in data 20-21 ottobre 2006 con introduzioni del Presidente del CNF Prof. Avv. Guido Alpa e del Coordinatore della Commissione Avv. Alarico Mariani Marini.

Sono stati relatori dell'assise il Prof. Avv. Giovanni Iudica, il Prof. Avv. Francesco Donato Busnelli, il Prof. Eligio Resta, il Prof. Avv. Sergio Chiarloni, il Prof. Avv. Pietro Rescigno, il Prof. Avv. Vincenzo Zeno Zencovich, il Prof. Sir Basil Markesinis QC, Peter Thompson, American Corporate Counsel Association, Nicholas Forwood QC, Giudice del Tribunale Europeo di Prima Istanza, Gerard Mc Dermott QC.

La prima sessione è stata dedicata al tema della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e il ruolo innovativo dei giudici di merito. La seconda, invece, è stata dedicata al tema dell'uso delle sentenze straniere in altri sistemi legali.

E' in corso la pubblicazione degli atti in lingua italiana e in lingua inglese.

La Commissione sta elaborando un regolamento per le modalità di assegnazione di un premio letterario e musicale destinato agli avvocati.

8. Commissione per le PARI OPPORTUNITÀ

a cura dell'avv. Marco De Bonis

In data 8/02/2006, alla presenza del Presidente del CNF prof. avv. Guido Alpa e del Capo Dipartimento per le P.O. consigliere Bruno Brattoli, su impulso della Commissione P.O, si è svolta a Roma presso il Ministero per le P.O. la cerimonia ufficiale per la sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Ministro P.O. e il CNF.

Con tale protocollo il Ministero per le P.O. e il CNF si sono impegnati a sviluppare un rapporto di intensa collaborazione finalizzato alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità con l'obiettivo di rimuovere tutte le discriminazioni e realizzare le pari opportunità nel lavoro professionale.

In data 16 e 17 giugno 2006 si è svolta a Roma, organizzata e promossa dalla Commissione Pari Opportunità, la "Giornata Europea delle Donne Avvocato".

L'evento è stato un momento di confronto di esperienze tra professioniste europee (Regno Unito, Francia, Olanda, Germania, Turchia, Russia) ed ha affrontato temi di attualità nella politica comunitaria di genere (conciliazione e partecipazione delle professioniste nelle posizioni di vertice della categoria).

Sono in corso di organizzazione, attraverso la Commissione Pari Opportunità, riunioni itineranti presso gli ordini territoriali dirette ad incentivare la formazione dei Comitati Pari Opportunità almeno presso i Distretti di Corte D'Appello.

È in corso l'organizzazione di un'iniziativa di approfondimento sui profili di diritto in relazione alla condizione delle donne islamiche presenti in Italia.

9. Attività in materia di INNOVAZIONE TECNOLOGICA dell'Avvocatura

a cura dell'avv. Massimo Melica

1.

Il Consiglio Nazionale Forense ha realizzato nell'ultimo semestre importanti progetti in materia di "informatica forense", consolidato ormai l'accesso alla consultazione dei dati giudiziari amministrativi tramite la consultazione telematica dei registri delle Segreterie del Consiglio di Stato

e dei Tribunali Amministrativi Regionali, il 1 luglio 2006 il Cnf ha attivato il servizio “gratuito” di consultazione dei registri civili e penali presso la Suprema Corte di Cassazione. Entrambi i servizi necessitano, per l’accesso, di un kit di firma digitale.

Per quanto attiene il Processo civile telematico il Consiglio Nazionale Forense ha attivato nell’ultimo semestre il Polisweb¹ presso le sedi dei Tribunali civili di Campobasso, Padova, Torino, Brescia, Genova, Torino, Firenze.

Il Consiglio Nazionale Forense in sinergia con il Ministero di Giustizia e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha partecipato ai lavori per la redazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che ciascun Ordine forense deve recepire entro il 31 dicembre 2006.

Attualmente il Consiglio nazionale forense è impegnato con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali alla redazione del “Codice deontologico per le indagini difensive”, con particolare riferimento alla specificità costituzionali della professione forense.

Da ultimo il CNF ha avviato un servizio telematico, all’interno del proprio sito, con il quale presenta quotidianamente una “Rassegna stampa” con notizie inerenti la professione forense e l’Avvocatura in generale.

Il CNF, quale ente certificatore, ha superato la quota di 5.000 certificati di firma digitale, segno concreto dell’ormai irreversibile processo di digitalizzazione delle informazioni processuali.

10. Commissione per la revisione del CODICE DEONTOLOGICO e Commissione per lo studio del PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

a cura dell’avv. Anna Giacomina Pizzicaroli

La Commissione per la revisione del codice deontologico ha valutato l’eventuale necessità di aggiornare il codice deontologico, anche in ragione delle pressioni esercitate dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, e dalle indicazioni legislative.

La Commissione per lo studio del procedimento disciplinare ha analizzato le problematiche inerenti al procedimento disciplinare anche alla luce della più recente giurisprudenza e ha valutato l’opportunità di predisporre un modello di regolamento, per adeguare lo svolgimento del procedimento ai principi del giusto processo.

Le due commissioni hanno ritenuto di operare congiuntamente, anche per la stretta connessione dei compiti ad esse affidati.

Relativamente alla revisione del codice deontologico, le due commissioni congiunte hanno deciso di cominciare il loro compito dall’esame della disciplina sostanziale, il cui aggiornamento è parso più urgente, oltre che per i richiami provenienti dall’Antitrust, anche in seguito alla approvazione delle direttive comunitarie concernenti la disciplina antiriciclaggio. Il lavoro, cui hanno partecipato anche sei Presidenti degli ordini, in rappresentanza degli organi forensi territoriali, e le Associazioni (in particolare A.I.G.A. e Unione Camere Penali), si è proposto e ha conseguito il fine di adeguare le norme deontologiche alle esigenze imposte dalle normative più recenti e dai principi emergenti in sede comunitaria, senza interrompere l’omogeneità e la stabilità (e quindi la certezza) dell’etica professionale, eliminando, peraltro, le incongruenze interpretative emerse nella applicazione del codice deontologico stesso.

Si è giunti così alla redazione del Nuovo Codice Deontologico con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006, nel quale sono stati sostanzialmente cambiati i seguenti articoli del codice: 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17bis, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 40, 43, 44, 48, 51, 55, 57.

¹ Il PolisWeb è il sottosistema costituito dall’applicazione per la consultazione Web delle informazioni contenute nei registri dei procedimenti civili (presenti in SICCC), e/o nei documenti afferenti ad un procedimento, in ambiente repository documentale nel processo civile.

Successivamente, a seguito delle innovazioni contenute nel decreto Bersani, conv. legge n. 248 del 4 agosto 2006, la Commissione deontologica ha ripreso il suo lavoro con ulteriori proposte di modifica e adeguamento del codice deontologico.

Il nuovo testo del Codice deontologico è stato approvato dal C.N.F. nella seduta del 14 dicembre 2006, e ha sostanzialmente modificato i seguenti articoli: 10, 17, 17 bis, 19, 35, 43, e 45 (che è stato abrogato).

Il testo degli articoli modificati è stato peraltro distribuito nella riunione degli ordini tenutasi il 15 dicembre u.s.

Relativamente allo studio del procedimento disciplinare, le due commissioni congiunte hanno ritenuto fosse indispensabile conoscere lo stato dell'esercizio della funzione disciplinare svolta dagli ordini territoriali, considerando che i dati del C.N.F. erano disponibili e pubblicati come ogni anno su Rassegna Forense; pertanto è stato somministrato a tutti gli ordini forensi un questionario in cui si chiedeva per ciascun anno del quinquennio 2000/2004, quanti fossero gli esposti pervenuti, quanti gli archiviati, quanti i procedimenti disciplinari aperti, quanti quelli definiti con il proscioglimento e quanti quelli definiti con la sanzione e con quale sanzione, ed è stato redatto un quadro sinottico di tutti i dati pervenuti.

Successivamente, sempre al fine di meglio conoscere le realtà territoriali ed avere da queste utili indicazioni, è stato chiesto agli ordini di inviare, ove lo avessero adottato, il proprio regolamento per la trattazione degli affari disciplinari.

E' stato quindi predisposto un dossier di documentazione (contenente tutti i regolamenti pervenuti e il quadro sinottico relativo al questionario agli ordini), quale base imprescindibile per uno studio approfondito delle problematiche disciplinari e quale strumento indispensabile, insieme alla documentazione legislativa, per addivenire ad un ammodernamento della vigente normativa disciplinare.

Alla luce della documentazione analizzata è emersa l'esigenza improcrastinabile di adeguare l'intero ordinamento professionale alle innumerevoli novità legislative e alle recenti spinte liberalizzatrici nei confronti dell'istituzione ordinistica; la necessità di realizzare un regolamento che uniformi l'esercizio dell'attività disciplinare degli ordini e possa dare, de iure condito, comunque, una prima immediata ed efficace risposta alle domande di armonizzazione dell'attività disciplinare con i principi costituzionali e il comune sentire in relazione al diritto di difesa, al contraddittorio, alla tutela del terzo e all'accesso agli atti.

Sono state predisposte bozze di regolamento per il procedimento disciplinare e l'accesso agli atti.

La commissione non ha ancora ultimato i suoi lavori anche a causa delle recenti disposizioni legislative.

11. Iniziative per la riforma del LIBRO IV del codice civile e per l'introduzione delle CLASS ACTIONS nell'ordinamento italiano

a cura degli avv. Giuseppe Colavitti e Cesare Pagotto

Nonostante la presenza di così numerose questioni di "emergenza" riguardanti la professione, il Consiglio ha inteso mantenere ferma la propria attitudine propositiva, lavorando anche a progetti di innovazione radicale dell'ordinamento giuridico che possano portare l'Italia verso *standards* legali più moderni ed allineati ai modelli internazionali.

In questo senso è stata costituita una commissione di esperti per lo studio delle *class actions*, le azioni collettive per il risarcimento del danno, ben note nell'esperienza nordamericana e che sono al centro dell'interesse anche nel dibattito scientifico (e recentemente anche politico) continentale.

Della Commissione fanno parte professori universitari di materia processualcivile e avvocati esperti in materia di tutela del consumatore, garantendo così una pluralità di apporti ed un approccio di tipo organico alla problematica.

La Commissione si è adoperata per fornire in tempi brevi una posizione ragionata del Consiglio sui progetti di legge in materia di *class actions* già depositati in Parlamento.

A questo proposito va evidenziato che, grazie al lavoro preparatorio svolto dalla Commissione ed alla costante attenzione riservata dal Consiglio al tema, si è giunti alla formulazione di un documento dell'Avvocatura italiana che analizza approfonditamente il tema, depositata presso la Commissione Giustizia della Camera nel corso dell'audizione informale del 22 febbraio 2007. L'analisi ha carattere obiettivo e problematico, e si propone come strumento di supporto all'attività del Parlamento e considera la questione delle azioni collettive nell'ottica degli avvocati ma anche e soprattutto nella prospettiva del cittadino.

Un ulteriore progetto di ampio respiro riguarda lo studio delle prospettive di riforma del Libro IV del codice civile, cuore del sistema italiano del diritto dei contratti.

Il passare degli anni ha inciso negativamente sull'attualità e sulla completezza di questo testo, i cui principi andrebbero integrati alla luce del notevole sviluppo che ha interessato sia la contrattualistica in genere che i contratti del consumatore in particolare.

Il Consiglio nazionale ha costituito una Commissione di studio, riuscendo ad ottenere l'adesione di alcuni tra i più eminenti civilisti italiani, accanto a rappresentanti dell'Avvocatura e del Notariato. Onorano il Consiglio nazionale con la loro presenza i signori: prof. Angelo Falzea, dott. Vincenzo Carbone, prof. Giorgio Cian, prof. Natalino Irti, prof. Pietro Perlingieri, prof. Pietro Rescigno, prof. Rodolfo Sacco, prof. Pietro Schlesinger, prof. Giorgio Oppo, prof. Andrea Proto Pisani, Dott. Paolo Piccoli, e prof. Andrea Fusaro.

La Commissione si sta attualmente organizzando al proprio interno per individuare dei sottogruppi di studiosi e procedere poi alla formulazione di un articolato che abbracci tutti i punti già individuati come problematici.